



Città di Castelsardo

Provincia di Sassari

originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del Reg.

Data 25-06-2021

OGGETTO: VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTI (ARERA) 443/2019/R/RIF E SS.MM.II.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **09:30** con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. L. 27/2020 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 9 in data 25/11/2020, mediante utilizzo della piattaforma Cisco Webex. La pubblicità della seduta è assicurata tramite la diretta streaming. Alla convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Capula Antonio Maria	P	Carboni Marco Salvatore	P
Sini Valeria	P	Lepori Marzia	P
Murroni Gianluca	P	Loriga Emanuela	P
Lorenzoni Grazia	P	Cuccureddu Angelo Francesco	P
Posadino Raffaella	P	Tirotto Maria Lucia	P
Capula Antonello	P	Suzzarellu Giovanni Antonio	A
Fiori Roberto	P	Pinna Giovanni	A
Lorenzoni Angelo	P	Frassetto Maria Speranza	P
Corso Giuseppe	P		

Presenti	15	Assenti	2
-----------------	-----------	----------------	----------

Sotto la presidenza del Sindaco **Capula Antonio Maria**;

partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lett.a del D.lgs 18/08/2000, n.267) il Segretario Comunale **Anna Maria Giulia Pireddu**.

La seduta è Pubblica.

Parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

La consigliera **Tirotto** propone una questione sospensiva relativamente ai punti inseriti all'ordine del giorno della seduta odierna, chiedendo il rinvio della trattazione di punti importanti quali quelli del regolamento e tariffe TARI; la sospensiva è motivata per l'impossibilità della competente commissione consiliare permanente di esaminare i punti in argomento essendo mancata la presenza totale dei rappresentanti del gruppo di maggioranza che ha reso impossibile la validità della seduta. Sarebbe così, venuto a mancare l'importante apporto di tale organo seppure il parere non sia obbligatorio. Segnala, inoltre, anche l'assenza della convocata assessora al bilancio senza che siano stati forniti i motivi di tali assenze. Il mancato svolgimento della funzione della commissione permanente ha determinato che non si sia potuto approfondire gli argomenti oggi portati all'attenzione del consiglio comunale né si conoscano le ragioni politiche e tecniche che hanno determinato le proposte di delibera.

La consigliera **Grazia Lorenzoni**, presidente della Commissione consiliare permanente n. 1 si associa alla richiesta di sospensiva formulata dalla consigliera Tirotto per le stesse ragioni.

Il Sindaco **Capula** dà la sua interpretazione del mancato quorum strutturale della Commissione consiliare ovvero che avendo richiesto i componenti della maggioranza in commissione le dimissioni della Presidente Lorenzoni e non avendole questa presentate, non si è potuto concordare la data della riunione con l'effetto di assenze motivate da altri impegni.

La consigliera **Tirotto** tiene a sottolineare che trattasi di scuse non accettabili, quali che siano le *beghe* tra maggioranza e Presidente della Commissione mentre è indubbio che si sia palesata una mancanza di interesse nei confronti anche dell'altro gruppo consiliare, che pur era presente alla commissione.

Quindi, il Presidente dispone in ordine alla votazione sulla richiesta di sospensiva formulata:

con votazione favorevole al rinvio dei punti all'ordine del giorno ad altra seduta di n. 5 consiglieri e n. 10 contrari (Capula Antonio Maria, Capula Antonello, Murrone, Loriga, Corso, Lepori, Fiori, Posadino, Carboni, Sini), la richiesta di sospensiva è RESPINTA.

Chiede di intervenire la consigliera **Tirotto** che, ad esito delle giustificazioni addotte dalla maggioranza per aver fatto mancare il numero legale in commissione consiliare, impendendone il funzionamento, e sulla considerazione che si esaminano argomenti importanti quali tariffe con ipotesi di aumento, comunica che il gruppo "Insieme per Castelsardo" abbandonerà l'aula virtuale e non parteciperà ai lavori.

Alle ore 10.05 i consiglieri Cuccureddu, Tiroto e Frassetto abbandonano l'aula virtuale.

Il consigliere **Angelo Lorenzoni** interviene per sottolineare la gaffe e le *meschine* giustificazioni addotte dalla maggioranza circa l'eccezione al ruolo di presidente in commissione di Grazia Lorenzoni alla quale sono state chieste le dimissioni; chiede si verbalizzi il seguente messaggio: la presidente Grazia Lorenzoni non si dimetterà dall'incarico. Sottolinea, inoltre, come alla maggioranza sarebbero mancati i numeri viste le assenze "fisiche" di alcuni consiglieri comunali che possono essere *presenti* solo grazie alle sedute svolte in videoconferenza. Comunica che il gruppo "Liberi e Pensanti" abbandonerà anch'esso questa seduta di consiglio comunale lasciando che una maggioranza *sgangherata* e senza i numeri continui i lavori.

Alle ore 10.12 i consiglieri Lorenzoni Angelo e Lorenzoni Grazia abbandonano l'aula virtuale.

Illustra il punto in esame l'assessora al bilancio Posadino.

Visti: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*".

Viste: la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;

la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" e il relativo Allegato A recante il "*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*";

la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità per l'anno 2014*";

Visti: l'articolo 1, comma 654, della L. 147/2013 il quale dispone che per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 25-06-2021 COMUNE DI CASTELSARDO

l'articolo 1, comma 683 della L. 147/2013 il quale dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

il D.L. 34/2020, art. 106, come convertito in legge, che ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;

il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, recante *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”*;

il D.L. 41 del 22.03.2021, art. 30, comma 4, di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali al 30 aprile 2021;

Considerato che l'articolo 107 del DL 18/2020, al comma 5, consentiva ai comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

che, la medesima disposizione di cui sopra consentiva ai comuni di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;

che il comune avvalendosi della facoltà di cui sopra ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2020 nella stessa misura prevista per l'anno 2019 avvalendosi della facoltà concessa dal predetto comma 5 dell'articolo 107 di approvare il PEF anno 2020 entro il 31/12/2020;

che si rende necessario procedere alla definizione del numero di annualità in cui ripartire il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per il 2019,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 25-06-2021 COMUNE DI CASTELSARDO

nella misura riportata all'interno del piano finanziario allegato alla presente deliberazione nella sezione "Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF";

Visto il piano finanziario grezzo ed i relativi allegati pervenuti dal Gestore

Vista la bozza di piano finanziario per l'anno 2021 allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e costituita da:

- RELAZIONE REDATTA DAL GESTORE
- DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' REDATTA DAL GESTORE
- PEF REDATTO DAL GESTORE
- PEF FINALE
- RELAZIONE REDATTA DAL COMUNE
- DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' REDATTA DAL COMUNE

Con votazione favorevole n di n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) per le motivazioni in premessa, di validare e approvare i seguenti allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recante il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021:

- RELAZIONE REDATTA DAL GESTORE
- DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' REDATTA DAL GESTORE
- PEF REDATTO DAL GESTORE
- PEF FINALE
- RELAZIONE REDATTA DAL COMUNE
- DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' REDATTA DAL COMUNE

2) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, le Relazione di accompagnamento predisposte secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR e le dichiarazioni di veridicità predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;

Infine, di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Antonio Maria Capula

Il Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO	FIRMA
È stata affissa all'Albo pretorio il giorno 28-06-2021 e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi	F.to Anna Maria Giulia Pireddu
È stata comunicata, con lettera n. 10100 in data 28-06-2021 ai capigruppo consiliari	F.to Anna Maria Giulia Pireddu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelsardo, li 28-06-2021

Il Segretario Comunale
Anna Maria Giulia Pireddu